

**CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI DEL PIANO DI NUMERAZIONE, DI CUI ALLA DELIBERA
N. 8/15/CIR, IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE N.
5/2018**

1 Premessa

La legge n. 5/2018, articolo 2¹, stabilisce che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di tale legge (entrata in vigore il 4 febbraio 2018), l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (il Codice), due codici o prefissi specifici, atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale.

L’Autorità, visto l’articolo 2 del Piano nazionale di numerazione (PNN), considerato che tipicamente la postazione del soggetto che effettua chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale è su rete fissa, ritiene che si possa individuare i predetti codici o all’interno delle numerazioni geografiche (ossia che iniziano con la cifra “0”) o in un arco di numerazione attualmente non utilizzato nell’ambito della *Numerazione per servizi di accesso ad Internet* (ad esempio del tipo “7xy” ai sensi del comma 3 dell’articolo 11 del PNN).

¹ In particolare il comma 1 stabilisce che: *“Tutti gli operatori che svolgono attività di call center rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell’obbligo di presentazione dell’identificazione della linea chiamante e il rispetto di quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. A tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, ai sensi dell’articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, due codici o prefissi specifici, atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale. Gli operatori esercenti l’attività di call center provvedono ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di call center, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relative numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni previsto al periodo precedente, oppure presentano l’identità della linea a cui possono essere contattati. L’Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all’articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.”*

Per quanto riguarda le numerazioni con codice iniziale 7, si rileva che tali numeri tendono a non essere più utilizzati alla luce della quasi completa migrazione dei servizi di accesso ad Internet in modalità *dial up* su reti dati a commutazione di pacchetto. Pertanto anche gli altri codici, oltre a quelli già liberi, potranno essere dedicati a tale utilizzo, previa una modifica del PNN.

In relazione ai numeri geografici si è verificato che, allo stato, esistono diversi codici che iniziano con la cifra “0” non utilizzati. Nell’ambito di tali prefissi ci si è focalizzati su quelli di lunghezza minima che risultano, per il cliente chiamato, più facilmente identificabili.

A tale riguardo occorre rilevare che, allo stato, escludendo di utilizzare i codici che risultano già in uso quali identificativi dei distretti, di cui al decreto ministeriale 25 novembre 1997 concernente la “*Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 1997, Supplemento Ordinario n. 242, e i codici già in uso quali distretti fittizi pubblicati sul sito del Ministero dello sviluppo economico, risulta che la lunghezza minima dei codici non in uso è di tre cifre. Specificatamente l’unico codice di tale lunghezza è il codice “**084**”. Tramite questo codice è possibile derivare gli ulteriori due prefissi per identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale.

Con riferimento a prefissi geografici, di seguito si riportano le ulteriori previsioni che si pongono a consultazione:

1. I codici 084X con X diverso da 3 e 4 sono riservati per futuri usi.
2. Le numerazioni relative ai codici 0843 e 0844 hanno una lunghezza pari a 11 cifre e la struttura seguente: 0 84X U₁U₂U₃U₄U₅U₆U₇ con X=3 o 4.
3. Tali numerazioni vengono assegnate per blocchi di mille numeri contigui con le ultime tre cifre da 000 a 999.
4. Tali numerazioni possono essere utilizzate sull’intero territorio nazionale indipendentemente dai distretti.
5. Il periodo di latenza per tali numerazioni è il medesimo dei numeri geografici ovvero ha una durata di dodici mesi.
6. Per le prime assegnazioni, l’Amministrazione competente considererà come contestuali le richieste che pervengono entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera.

L’Autorità ritiene, inoltre, che l’articolo 6 del Piano di numerazione debba essere modificato per tener conto che le chiamate provenienti da soggetti che svolgono attività di *call center* è sempre presentata l’identificazione della linea chiamante. Ciò implica che la presentazione avviene sia nel caso in cui vengano utilizzate numerazioni aventi come codici quelli proposti in questa consultazione sia altra lecita numerazione.

Ciò premesso:

1. Si chiede di fornire valutazioni di carattere generale sui codici sopra individuati e, in particolare, in relazione alla loro adeguatezza ai fini che la Legge indica, fornendo le motivazioni sottostanti alla scelta dell'uno o dell'altro.

2. Con riferimento ai numeri geografici si chiede di valutare la possibilità di utilizzare il codice "0843" per identificare le comunicazioni finalizzate ad attività statistiche e il codice "0844" per identificare le comunicazioni finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale.

3. Laddove si individui la possibilità di utilizzo di altri codici si chiede di indicare quali e i motivi sottostanti a tale valutazione.

4. In relazione ai codici individuati dall'Autorità, tenuto conto che la succitata legge non esclude che le numerazioni assegnate con tali codici siano numeri richiamabili da parte degli utenti, si chiede di indicare quali siano i costi e i tempi di configurazione dei nodi di rete nell'ipotesi di uso di codici *i*) con prima cifra uguale "0", sinora non utilizzati; *ii*) nuovi codici, ad esempio del tipo 7xy, nonché si chiede di indicare i vantaggi e svantaggi delle due soluzioni prospettate.

5. Si chiede di fornire analoghe valutazioni, sui tempi di implementazione, nei casi di altri codici eventualmente individuati dal rispondente.

6. Si chiede, inoltre, di fornire ogni ulteriore elemento che possa essere utile al fine di individuare i predetti codici.